

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA - STAGIONE 2024

ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI MOENA



INDICE

- 1) Ambiti di pesca
- 2) Apertura della stagione di pesca
- 3) Numero catture
- 4) Misure del pescato
- 5) Strumenti ed esche
- 6) Norme comportamentali
- 7) Zona No Kill (solo con "pesca a mosca")
- 8) Bacino artificiale di Pezzè
- 9) Pesca in ottobre nel solo torrente Avisio in modalità prelievo nullo (solo con "pesca a mosca")
- 10) Bandite di pesca
- 11) Uscite
- 12) Uscite fuori ambito
- 13) Quote stagionali
- 14) Pescatori aggregati ed ospiti stagionali
- 15) Permessi giornalieri per i soldi di altre associazioni della Magnifica Comunità di Fiemme
- 16) Permessi d'ospite
- 17) Limitazione dei permessi d'ospite
- 18) Chiusura stagione di pesca
- 19) Riconsegna del libretto
- 20) Disposizioni finali
- 21) Provvedimenti disciplinari
- 22) Zone di pesca
- 23) Mappa delle acque

1. AMBITI e ZONE DI PESCA

1) AMBITI DI PESCA

Gli ambiti di pesca di Fiemme sono quelli di seguito indicati:

- ambito 1: MOENA (acque in concessione all'Associazione Pescatori Dilettanti di Moena)
- ambito 2: FIEMME (acque in concessione all'Associazione Pescatori Dilettanti Valle di Fiemme – acque di Predazzo, Ziano, Panchià e Tesero)
- ambito 3: CAVALESE (acque in concessione all'Associazione Pescatori Sportivi Cavalese)
- ambito 4: MOLINA (acque in concessione all'Associazione Pescatori Dilettanti Molina-Castello di Fiemme)

2) APERTURA DELLA STAGIONE DI PESCA

a) L'apertura della stagione di pesca è prevista nelle seguenti date:

TORRENTI	Torrente Avisio	5 marzo 2023.
AFFLUENTI DELL'AVISIO	Rio San Pellegrino Rio Valsorda Rio Biois	1° maggio 2023
BACINI ARTIFICIALI	Bacino artificiale di Pezzè	A completo disgelo
LAGHI ALPINI	Lago di San Pellegrino	A completo disgelo

La data di apertura per il bacino artificiale di Soraga e per il lago di San Pellegrino viene stabilita dal Direttivo dell'Associazione Pescatori e comunicata mediante avviso nella bacheca dell'Associazione stessa.

b) Giorni di pesca sul torrente Avisio, sul bacino artificiale di Pezzè e sul lago di San Pellegrino: dalle rispettive aperture tutti i giorni.

c) Giorni di pesca sui rivi: dall'apertura sono consentite un massimo di 2 uscite settimanali a scelta tra tutti i giorni della settimana.

d) Per la stagione 2023 rimane chiuso il rio Costalunga per lavori di ripristino ambientale.

3) NUMERO DI CATTURE

- a) È consentita la cattura di complessivi nr. 5 pezzi per ciascuna uscita giornaliera.
- b) Per la trota marmorata e per l'ibrido di marmorata: 1 solo pezzo per ogni uscita, da ritenersi comunque compresi nei pezzi di cui sopra.
- c) Il pesce che raggiunge la misura minima consentita può essere trattenuto o rilasciato. In entrambi i casi i capi catturati devono essere annotati di volta in volta nell'apposito spazio della tabella catture del permesso o del libretto con la sigla ed i dati corrispondenti. Nella "Zona No Kill" non è prevista alcuna segnatura del pesce rilasciato.
- d) È consentita la cattura giornaliera di nr. 50 sanguinerole da usarsi come esca.

4) MISURE DEL PESCATO

- a) Le misure del pescato per l'anno 2023 sono stabilite come segue:

Specie	Sigla	Misura minima
Trota Marmorata	M	cm. 40
Ibrido di Marmorata	MI	cm. 40
Trota Fario	F	cm. 22
Trota Iridea	I	cm. 22
Salmerino di fonte	S	cm. 22
Temolo	TE	cm. 35
Salmerino alpino	SA	PESCA VIETATA
Carpa	C	cm. 40
Tinca	T	cm. 25
Sanguinerola	-	50 pezzi ad uscita

5) STRUMENTI ED ESCHE

- a) Nelle acque correnti è consentito l'uso di una sola canna con al massimo due ami, due ancorette oppure due esche artificiali.
- b) Nel bacino di Pezzè è consentita la pesca con 2 canne custodite personalmente, con al massimo 5 ami complessivi e comunque con non più di 3 ami su una sola canna; solo per l'uso della moschiera o della camoliera è consentito un massimo di 5 ami; in questo caso si dovrà usare una sola canna.
- c) Nel lago di San Pellegrino solo per l'uso della moschiera o della camoliera è consentito un massimo di cinque ami sempre su una sola canna.
- d) Nelle acque correnti è vietato l'uso di più di due camole sulla camoliera o due mosche sulla moschiera.
- e) Le canne da pesca vanno custodite personalmente.
- f) Per la cattura della sanguinerola l'uso della bilancia è consentito solamente nel lago di San Pellegrino, nel rispetto dell'art. 13 del D.P.G.P. 3 dicembre 1979, n. 22 - 18/Leg.; la bilancia dovrà essere di lato non superiore a m. 1,50 e con maglia non inferiore a 10 mm. È altresì consentito l'uso della bottiglia.
- g) È consentito l'uso del guadino solo per estrarre il pesce catturato.
- h) In tutte le acque è vietato l'uso di ami e di ancorette dotati di ardiglione ad eccezione del bacino artificiale di Pezzè.
- i) È inoltre vietato l'uso della larva della mosca carnaria, delle reti e della fiocina. È vietata la pesca con le mani, la pesca notturna e qualsiasi forma di pasturazione.
- j) Come esca viva sono consentite le sole specie della sanguinerola e dell'alborella.
- k) La misura dell'amo è libera.
- l) Tali prescrizioni devono essere osservate in tutte le zone di pesca compresi i laghi alpini e i bacini artificiali.

6. NORME COMPORTAMENTALI

- a) Si invitano i pescatori a non abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sui luoghi di pesca. L'abbandono di rifiuti sul territorio è perseguito a norma di legge nonché a norma dei singoli regolamenti comunali di polizia municipale.
- b) Ogni pescatore dovrà essere munito di proprio contenitore personale per riporre il pescato.
- c) In ogni momento, su richiesta del personale di vigilanza, il pescatore dovrà consentire il controllo dei documenti di pesca, licenza e permesso, degli attrezzi, delle esche e dei contenitori usati per riporre il pescato o altro equipaggiamento da pesca. Il personale di vigilanza e controllo è autorizzato a controllare la licenza di pesca, il permesso giornaliero, il libretto catture, il pesce pescato, esche, ami e contenitori portatili non costituenti privata dimora; inoltre, il pescatore è tenuto ad uscire con sollecitudine dall'acqua in seguito al richiamo del personale di vigilanza. In caso di rifiuto verrà redatto verbale di notifica al Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- d) L'acquisto e la firma in calce al permesso giornaliero o alla tessera associativa e libretto controllo catture implica l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
- e) In caso di violazione delle leggi in materia di pesca o del presente regolamento sarà redatto apposito verbale di trasgressione. Verrà inoltre ritirato il permesso o il libretto controllo catture e confiscato il pesce catturato in modo illecito, nei casi previsti dall'art. 39. Sarà altresì possibile l'applicazione di sanzioni disciplinari interne che verranno immediatamente comunicate a tutte le associazioni pescatori di valle estendendo di fatto la sospensione dell'esercizio della pesca in Valle di Fiemme.

- f)** Il transito sulla viabilità forestale è consentito, previa autorizzazione, nei tratti non interessati da lavori (edili, idraulici e forestali).
- g)** È vietato pescare nei tratti interessati da cantiere anche senza cartellonistica e anche mentre i lavori non sono in esecuzione.
- h)** La pesca va esercitata con modalità “piede asciutto” fino al 31 marzo 2023.
- i)** È fatto obbligo di segnalare nella prima pagina del libretto se si tratta di socio ordinario, pescatore aggregato o ospite.

7) ZONA NO KILL

- a)** La zona di pesca è situata sul torrente Avisio in corrispondenza dell’abitato di Moena, nel tratto compreso tra la briglia ubicata immediatamente a valle del “Pont de Mur” e la confluenza del rio San Pellegrino con il citato torrente Avisio. La zona è delimitata e segnata da apposite tabelle recanti la dicitura “zona NO KILL”.
- b)** La sigla che contraddistingue la zona è “NK” ed andrà segnata PRIMA DI INIZIARE LA PESCA.
- c)** Non vi sono limiti di catture in questo settore e quindi non andranno segnate nell’apposito spazio presente sul permesso.
- d)** L’uscita in modalità NK consente al pescatore di effettuare la pesca “NO KILL A PRELIEVO NULLO” anche sul rimanente tratto dell’Avisio di competenza dell’Associazione pescatori Moena (purché all’atto di segnare venga aggiunta la zona A), ma le catture effettuate sul tratto esterno alla zona NO KILL dovranno essere segnate, rispettando le misure minime indicate nel presente regolamento e, dopo la quinta, si dovrà interrompere la pesca.
- e)** L’uscita effettuata in questa modalità invece esclude tassativamente la possibilità, nello stesso giorno, di esercitare la pesca nelle zone e nelle modalità diverse da quelle sopraindicate.
- f)** Allo stesso modo, se nello stesso giorno si è già praticata la pesca nelle altre acque dell’Associazione non è possibile esercitare la pesca nella zona NO KILL (e comunque in questa modalità).
- g)** Tutto il pesce catturato in questa modalità deve essere recuperato con la massima cura e rimesso in libertà, adottando tutte le dovute cautele al fine di non danneggiarlo.
- h)** È consentito utilizzare solo mosche artificiali (massimo due) ad amo singolo senza ardiglione.
- i)** Le uniche modalità di pesca ammesse sono: con la coda di topo, la tenkara e la valsesiana.
- j)** È ammesso l’uso di mosche secche, ninfe, sommerse e streamer.
- k)** È vietato l’uso di ancorette.
- l)** È vietato l’utilizzo di qualsiasi tipo di esca naturale.
- m)** S’invita il pescatore a ridurre al minimo indispensabile le entrate in acqua.
- n)** Per tutte le altre voci non strettamente specificate, fa riferimento il regolamento valido per tutte le acque dell’Associazione Pescatori Dilettanti di Moena.

8) BACINO ARTIFICIALE DI PEZZÈ

- a) Ferma restando la disciplina normativa dettate dal regolamento generale della Magnifica Comunità di Fiemme nonché dalle Legge Provinciale 69/1978, per il bacino artificiale di Pezzè valgono inoltre le seguenti norme:
- b) La data di apertura della pesca sarà comunicata con avviso (manifesto murale in bacheca) del direttivo dell'associazione Pescatori di Moena e con nota alla Magnifica Comunità di Fiemme che provvederà a notiziare le altre Associazione dell'avvenuta apertura della stagione di pesca.
- c) Per la stagione 2023 la chiusura della pesca nel bacino artificiale di Pezzè è prevista al 31 ottobre. L'Associazione ha facoltà di prevedere l'eventuale chiusura anticipata previo opportuno avviso in caso di situazioni meteo o ambientali avverse.
- d) Il pescatore, rimanendo a filo dei limiti di divieto, NON PUÒ pescare nella zona proibita nemmeno per quel tanto che il proprio attrezzo potrebbe permetterglielo.
- e) Nel mese di ottobre è permessa la pesca alla sola trota IRIDEA.

9) PESCA AD OTTOBRE NEL TORRENTE AVISIO IN MODALITÀ PRELIEVO NULLO

Deliberazione della giunta provinciale di Trento del 7 agosto 2020 n.1176

- a) La pesca è consentita nelle sole acque del torrente Avisio.
- b) La pesca è consentita fino alla data del 31 ottobre 2023.
- c) L'uscita va indicata segnando la sigla "NK" nella tabella relativa alle zone di pesca, barrando le caselle catture corrispondenti.
- d) È consentita la sola pesca a mosca sia con esche affondanti (ninfe), che esche galleggianti (secche).
- e) È consentito l'utilizzo di massimo due artificiali, entrambi muti di un solo amo singolo senza ardiglione.
- f) È obbligatorio l'uso del guadino gommato per recuperare il pesce allamato.
- g) È obbligatorio il rilascio del pesce allamato mettendo in pratica ogni accortezza per arrecare il minor danno possibile.

10) BANDITE DI PESCA

a) Le zone di divieto o di ripopolamento, nelle quali l'esercizio della pesca è vietato, sono segnalate mediante apposite tabelle.

b) È interdetta la pesca nelle seguenti zone:

Comune di Moena – Passo San Pellegrino	Rio San Pellegrino, in località "Alochét" dal ristorante Baita Alochet al lago di San Pellegrino
-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

11) USCITE

a) Ai soci delle Associazioni, ai pescatori aggregati ed ai pescatori ospiti sono consentite al massimo 50 uscite annue.

b) Nel territorio di tutte le Associazioni Pescatori di Fiemme è consentito usufruire di un solo permesso di pesca nella stessa giornata.

12) USCITE FUORI AMBITO

a) Nel corso dell'anno 2023 per ogni socio ordinario o aggregato di una delle quattro associazioni pescatori concessionarie delle acque da parte della Magnifica Comunità di Fiemme è possibile effettuare fino ad un massimo di 10 uscite di pesca in un ambito diverso da quello di appartenenza, di cui al massimo 2 per ciascun rivo.

b) Per ognuna delle uscite effettuate fuori ambito il pescatore dovrà segnare su entrambi i libretti la data e la zona di pesca. Le catture, distinte per tipo e misura, andranno segnate sul libretto "uscite fuori ambito" mentre saranno annullate tutte le caselle sul libretto dell'Associazione di appartenenza.

c) Le uscite "fuori ambito" sono da ritenersi a tutti gli effetti parte delle 50 uscite annuali ammesse.

d) Ogni pescatore potrà effettuare una sola uscita giornaliera a sua scelta nel proprio ambito o fuori ambito.

13) QUOTE SOCIALI

a) La quota sociale annuale, per i soci delle associazioni pescatori valligiane, è stabilita annualmente dal Comitato pesca. Per l'anno 2023 è determinata in € 90,00 per un massimo di 50 uscite. Qualora un socio intenda effettuare più di 50 uscite può acquistare un nuovo permesso di pesca al costo dimezzato di € 45,00.

b) I soci di età maggiore agli anni 80 non sono soggetti al pagamento della quota sociale annuale. Qualora questi soci intendano effettuare un numero di uscite superiore a quanto stabilito al punto 9 potranno acquistare un permesso al costo di € 45,00.

c) Ai minori di anni 14 che siano Vicini della Magnifica Comunità di Fiemme, è concesso il permesso di pesca previo pagamento di € 45,00. Le catture giornaliere dallo stesso effettuate saranno indicate sul proprio libretto controllo catture fino al raggiungimento del limite giornaliero consentito.

d) Ai minori di anni 14 che siano Vicini della Magnifica Comunità di Fiemme, è concesso il permesso di pesca gratuito qualora siano accompagnati da un socio ordinario provvisto di permesso annuale. Le catture giornaliere del minore si cumulano con quelle dell'accompagnatore e saranno indicate sul libretto controllo catture dello stesso fino al raggiungimento del limite giornaliero consentito.

e) Il direttivo applicherà ai nuovi soci, solo per il primo anno, una maggiorazione del 50% della quotasociale.

14) OSPITI STAGIONALI

a) Il costo del permesso stagionale di pesca per gli ospiti stagionali delle associazioni pescatori valligiane è stabilito annualmente dal Comitato pesca. Per l'anno 2023 detto costo è determinato in € 180,00 IVA compresa. NON è possibile l'acquisto di un secondo libretto.

b) Il pescatore ospite stagionale ed il pescatore aggregato sono soggetti al possesso dell'abilitazione alla pesca. In assenza di abilitazione non potranno essere rilasciati permessi di pesca stagionali. Il pescatore ospite stagionale NON potrà godere delle uscite fuori ambito.

15) PERMESSI GIORNALIERI PER I SOCI DELLE ALTRE ASSOCIAZIONI DELLA MCF

a) Per i soci di altre associazioni valligiane, il costo del permesso giornaliero, per le uscite eccedenti le 10 uscite fuori ambito viene determinato in € 10,00.

b) Per i Vicini non associati ad alcuna associazione valligiana il costo del permesso giornaliero viene determinato in € 22,00 per le acque correnti ed i laghi alpini ed in € 18,00 per i bacini artificiali.

16) PERMESSI D'OSPITE

- a)** Il costo del permesso d'ospite giornaliero viene fissato in € 22,00 IVA compresa per tutte le acque.
- b)** Nella stessa giornata di pesca è consentito usufruire di un solo permesso d'ospite per l'intera Valle di Fiemme.
- c)** Il costo del permesso d'ospite per la Zona No Kill con la sola tecnica della mosca e le modalità di pesca previste per tali zone è stabilito in € 22,00.

17) LIMITAZIONE DEI PERMESSI D'OSPITE

Per l'anno 2023 la Magnifica Comunità di Fiemme non chiederà alla Provincia limitazioni al rilascio di permessi d'ospite.

18) CHIUSURA STAGIONE DI PESCA

- a)** La chiusura della stagione di pesca nelle acque correnti è stabilita al 30 settembre 2023, ad eccezione del torrente Avisio di competenza fino al 31 ottobre 2023 con le sole modalità "prelievo nullo" e l'utilizzo della sola "pesca a mosca".
- b)** Nel bacino artificiale di Pezzè la chiusura della stagione di pesca è stabilita al 31 ottobre 2023. Nel mese di ottobre è permessa la pesca della sola iridea.
- c)** È facoltà di ogni Associazione prevedere la chiusura anticipata in condizioni di situazioni meteo o ambientali avverse, previo opportuno avviso.

19) RICONSEGNA DEL LIBRETTO

- a)** Il libretto controllo catture deve essere restituito all'Associazione di appartenenza entro e non oltre il giorno 30 novembre 2023.
- b)** I Direttivi delle singole associazioni potranno stabilire, per i propri associati, tempi di riconsegna più ristretti rispetto a quelli ordinari, previsti al precedente comma.

20) DISPOSIZIONI FINALI

- a)** Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di legge sia nazionali che provinciali in materia.
- b)** Il presente Regolamento si intende automaticamente modificato od integrato dagli interventi legislativi nonché dai decreti emanati in materia successivamente alla data della sua approvazione.

21) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L.P. 60 – 1978 - Art. 22

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, fatte salve le sanzioni di carattere penale e tributario, in quanto previste dalle leggi vigenti, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) sanzione amministrativa da 50 a 300 euro per chiunque eserciti la pesca senza essere munito di licenza o senza abilitazione alla pesca o senza il permesso del concessionario;
- b) sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per chiunque eserciti la pesca con materiale esplosivo, con l'uso della corrente elettrica o con sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica;
- c) sanzione amministrativa da 10 a 60 euro per ogni esemplare di salmonide, luccio e anguilla, e da 5 a 30 euro per ogni esemplare di pesce persico catturato oltre il limite giornaliero di catture stabilito ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera b), o dai regolamenti interni previsti dal quarto comma del medesimo articolo;
- d) sanzione amministrativa da 15 a 90 euro per ogni esemplare di pesce catturato non avente le misure minime stabilite ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera c), o dai regolamenti interni previsti dal quarto comma del medesimo articolo;
- e) sanzione amministrativa da 100 a 600 euro per chiunque eserciti la pesca nei periodi di divieto stabiliti ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera c), o dai regolamenti interni previsti dall'articolo 6, quarto comma;
- f) sanzione amministrativa da 100 a 600 euro per chiunque eserciti la pesca nelle bandite istituite ai sensi dell'articolo 20;
- g) sanzione amministrativa da 150 a 900 euro per chiunque effettui immissioni di specie ittiche in violazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 10;
- h) sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro per chiunque violi gli articoli 17, 18 e 19;
- i) sanzione amministrativa da 25 a 150 euro per chiunque violi le disposizioni della presente legge o le prescrizioni particolari per l'esercizio della pesca stabilite dai regolamenti interni previsti dall'articolo 6, quarto comma, non espressamente richiamate dal presente articolo; per la violazione delle modalità d'uso e compilazione del libretto controllo catture la sanzione è ridotta alla metà.

2. Chiunque, pur essendone munito, non è in grado temporaneamente di esibire la licenza di pesca, non è soggetto ad alcuna sanzione, purché provveda all'esibizione della stessa agli uffici provinciali competenti in materia di vigilanza ittica entro quindici giorni dalla richiesta di esibizione. In caso di mancata esibizione della stessa si applica la sanzione di cui al comma 1, lettera a).

3. Le specie ittiche e la fauna acquatica pescate o comunque catturate in violazione del comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e i) sono immediatamente confiscate: qualora i pesci siano vivi, si procede alla loro immediata re-immissione nelle acque; qualora siano morti, sono consegnati al concessionario che provvede alla loro destinazione.

4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si osservano, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza-archiviazione previste dalla predetta legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente del dipartimento competente in materia di fauna ittica.

	INFRAZIONE	PROVVEDIMENTO (ritiro del libretto catture e tessera sociale valligiana, per giorni di pesca)
1	Mancata annotazione della data o zona di pesca	30 giorni di pesca
2	Mancata annotazione delle catture	30 giorni di pesca per pezzo
3	Mancata annotazione delle catture di pesce pregiato (trota marmorata, ibrido di marmorata e temolo)	60 giorni di pesca per pezzo
4	Cestino o contenitore in promiscuo con altro pescatore	30 giorni di pesca
5	Pesca con amo o ancoretta dotata di ardiglione con esche naturali e artificiali	30 giorni di pesca
6	Pesca in zona con esche artificiali utilizzando esche naturali	1 anno solare
7	Pesca con più canne, <u>salvo i casi consentiti</u> , e/o più ami di quelli consentiti	60 giorni di pesca
8	Catture di pesci oltre il limite consentito	40 giorni di pesca per pezzo
8 bis	Cattura di pesce della specie Sanguinerola oltre il limite giornaliero consentito	30 giorni di pesca
9	Catture di pesci pregiati (marmorata, ibrido e temolo) oltre il numero consentito	60 giorni di pesca per pezzo
10	Cattura di sottomisure	90 giorni di pesca per pezzo
11	Uso di esche proibite e/o pasturazione ove non consentita	1 anno solare
12	Pesca con reti, fiocine, elettricità, esplosivi, sostanze inebrianti o venefiche, con le mani o con qualsiasi altro strumento non consentito dalla L.P. 60/78 e s.m. e i..	5 anni solari
13	Divieto di pesca in zona bandita ai sensi dell'art. 20 della L.P. 60/78 e s.m. e i.;	3 anni solari
	Divieto di pesca nelle acque destinate a scopo di ripopolamento stabilite dai Regolamenti Interni ai sensi dell'art. 6 lettera C della L.P. 60/78 e s.m. e i. lettera C e dell'art. 18 - 1° comma del Regolamento di esecuzione;	3 anni solari
	Divieto di pesca nei laghi o bacini artificiali ai sensi dell'art. 6 lettera C della L.P. 60/78 e s.m. e i. e dell'art. 11 - 2° comma del Regolamento di esecuzione;	60 giorni di pesca
	Divieto di pesca temporaneo nei rivi stabilito dai Regolamenti Interni ai sensi dell'art. 6 - 3° comma della L.P. 60/78 e s.m. e i. e dell'art. 18 - 1° comma del Regolamento di esecuzione;	1 anno solare
	Divieto di pesca in tutte le acque stabilito dall'art. 6 - lettera C della L.P. 60/78 e s.m. e i. per tutti gli altri	3 anni solari

	casi non espressamente specificati.	
14	Pesca in giorni non consentiti	60 giorni di pesca
15	Pesca in più Associazioni Valligiane nello stesso giorno	1 anno solare
16	Pesca senza permesso del Concessionario	1 anno solare
17	Pesca in zona di divieto temporaneo per campo gara	60 giorni di pesca
18	Pesca senza licenza	1 anno solare
19	Rifiuto di aprire i contenitori e di esibire le catture effettuate e trattenute	5 anni solari
20	Mancata restituzione del libretto	Posticipo di 15 giorni su ogni apertura
21	Abbandono di pesce morto od esche in acqua o lungo le rive	60 giorni di pesca
22	Per ogni altra violazione al presente Regolamento non specificatamente richiamata da altre norme è data facoltà al Consiglio Direttivo dell'Associazione accertante di applicare una sanzione interna che preveda un provvedimento proporzionato alla gravità dell'infrazione.	Facoltà del direttivo

Valgono inoltre le seguenti precisazioni:

-in caso di infrazioni, commesse dal pescatore il giorno dell'apertura e che prevedono una sanzione di almeno un anno, viene inteso che non verranno rilasciati permessi sino al giorno dell'apertura dell'anno seguente incluso;

- è facoltà del direttivo di ogni Associazione raddoppiare le sanzioni in caso di recidiva. La recidiva si manifesta anche nel caso in cui le violazioni siano state compiute in sezioni diverse nell'ambito valligiano; è inoltre facoltà del direttivo di ogni Associazione, previa valutazione di memorie difensive scritte presentate dal contravventore, l'applicazione di sanzioni ridotte rispetto a quelle edittali fino ad un massimo del 50%. Le motivazioni che hanno indotto alla riduzione della sanzione dovranno essere verbalizzate.

- ai soci ed ai possessori di permesso stagionale sospesi non possono essere rilasciati permessi di pesca nell'ambito valligiano, né essi possono partecipare a gare di pesca organizzate dalle stesse associazioni in ambito valligiano;

-i provvedimenti sanzionatori decisi dalle Associazioni non precludono l'applicazione delle sanzioni previste dalla L.P. 60/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Comitato Pesca stabilisce inoltre che ogni Associazione comunichi il più presto possibile alle altre Associazioni valligiane, per il tramite della Magnifica Comunità di Fiemme, tutte le infrazioni accertate dai propri guardiapesca volontari, i nominativi dei trasgressori e le sanzioni applicate: analogamente opererà la Comunità notiziando alle Associazioni tutte le trasgressioni rilevate dal proprio guardiapesca.

Il Comitato stabilisce inoltre che all'atto dell'accertamento dell'infrazione venga ritirato il libretto: qualora chi ha commesso l'infrazione provveda a consegnare copia del ricorso inoltrato alla Giunta Provinciale, si provvederà alla sua restituzione.

Suggerisce inoltre alle Associazioni di non procedere al ritiro del libretto catture prima che la sanzione non sia diventata definitiva in modo da evitare, che successivamente al ritiro, vengano presentati ricorsi amministrativi.

22) ZONE DI PESCA

Di seguito sono indicate dettagliatamente le zone di pesca.

Zona di pesca A	Torrente Avisio	Tutto il torrente, dal Bacino di Pezzè sino al confine con il comune di Predazzo in località Mezzavalle, con esclusione della Zona NO-KILL. Sono presenti Fario, Marmorate e ibridi (tutti naturali).
Zona di pesca B	Bacino di Pezzè	Bacino artificiale ricadente in parte nel Comune di Moena (parte sud) ed in Parte nel comune di Soraga (parte nord); il confine è dato dai due corsi d'acqua affluenti nel lago sia a destra che a sinistra. Sono presenti fario e iridee di immissione.
Zona di pesca C	Lago San Pellegrino	Lago alpino naturale interamente circondabile a piedi. Sono presenti salmerini alpini (la cui pesca è vietata).
Zona di pesca D	Rio San Pellegrino	Tratto del corso d'acqua dalla località Alochet alla confluenza nel torrente Avisio. Sono presenti fario e salmerini di fonte (tutti naturali).
Zona di pesca E	Rio Costalunga	Dal confine con il comune di Vigo di Fassa alla confluenza nel torrente Avisio. Per tutto il 2024 la pesca in questo rivo è CHIUSA PER LAVORI DI RIPRISTINO AMBIENTALE E PER RIPOPOLAMENTO .
Zona di pesca F	Rio Valsorda	Dal confine con il comune di Predazzo alla confluenza nel torrente Avisio. Sono presenti fario naturali.
Zona di Pronta Pesca	Rio San Pellegrino	Situata sul rio San Pellegrino dal ponte in località Fango al ponte in località Fraina. Sono presenti fario di immissioni e native.
Zona di pesca G	Rio Bios	Dal Passo San Pellegrino al confine di provincia. NB: È possibile pescare solo dalla sponda destra orografica. Sono presenti fario naturali.
Zona di pesca NK	Zona NO KILL (SOLO PESCA A MOSCA)	Tratto del torrente Avisio classificato "zona a prelievo nullo" con la sola tecnica della mosca, disciplinato da apposito regolamento, dalla confluenza del Rio San Pellegrino sino al ponte in pietra di Strada de Pont De Mur. Sono presenti fario, marmorate e ibridi (naturali) e iridee di immissione.

23) MAPPA ACQUE

Le acque in gestione all'associazione sono schematizzate nella seguente mappa:

